

PRETURA MILANO

2 MAGGIO 1990

ESTENSORE:

PIOMBO

PARTI: UNITEL, POLYGRAM ITALIA
(*Avv. Ubertazzi*)SOC. GRUPPO LOGICA 2000
(*Avv. Mondini, Carabelli*)SOC. MARCO
(*Avv. Bonomo, Autoniolli*)

**Provvedimenti d'urgenza •
Diritto d'autore • Opera
cinematografica • Diritti di
utilizzazione economica •
Riproduzione in videocassetta •
Diritti di utilizzazione economica
spettanti al produttore •
Sussistenza.**

Anche nel caso di telediffusione o messa in commercio di videocassette di film, l'opera cinematografica viene comunicata allo spettatore mediante la successione di immagini in movimento accompagnate da suoni e voci e cioè con modalità proprie della cinematografia, per cui, trattandosi ugualmente di « sfruttamento cinematografico », i relativi diritti di utilizzazione economica spettano esclusivamente a chi ha organizzato la produzione.

Con ricorso del 20 marzo 1990 la Unitel e la Polygram Italia s.r.l., premesso a) di essere rispettivamente produttrice e distributrice esclusiva dell'opera cinematografica « Tosca » (traduzione in forma cinematografica dell'omonima opera musicale di Puccini), moltiplicata in copie su videocassette dal Gruppo Polygram (di cui fa parte la Poligram Italia) su licenza della stessa Unitel, e b) che sul mercato italiano è stata immessa una videocassetta riprodotte *telle* quelle l'opera cinematografica « Tosca » della Unitel, distribuita dalla S.p.A. A&G Marco come supplemento alla ri-

vista « Grande Cinema n. 2 » edita dalla s.r.l. Gruppo Logica 2000; rilevato che il comportamento di queste ultime società costituisce una gravissima violazione dei diritti d'autore sia di Unitel che del Gruppo Poligram, nonché attività di concorrenza sleale ex art. 2598 ss., o quanto meno illecita ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ai danni di entrambe esse ricorrenti; hanno chiesto a questo pretore: 1) disporsi ex art. 161 legge 633/41 il sequestro, anche presso terzi, di ogni copia della videocassetta « Tosca » edita dalla s.r.l. Gruppo Logica 2000 e/o distribuita dalla S.p.A. A&G Marco; 2) inibirsi alle resistenti ogni ulteriore commercializzazione delle videocassette in questione e ordinarsi il completo ritiro delle stesse, ex art. 700 cod. proc. civ. e 2598 ss. o 2043 ss. cod. civ.; 3) disporsi ex art. 700 cod. proc. civ. il sequestro, anche presso terzi e anche fuori del mandamento della Pretura di Milano, di ogni copia della videocassetta « Tosca » edita dalla s.r.l. Gruppo Logica 2000 e/o distribuita dalla S.p.A. A&G Marco.

Notificati ricorso e pedissequo decreto di comparizione delle parti, si sono costituite in giudizio sia la s.r.l. Gruppo Logica 200 sia la S.p.A. A&G Marco, ed hanno entrambe contestato le pretese delle ricorrenti: la prima ha, in particolare, dedotto di avere acquistato in buona fede da tale s.r.l. AB Video — con contratto 8 gennaio 1990 — i diritti di riproduzione e commercializzazione su video cassetta del film « Tosca, ed ha quindi preliminarmente chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio la sua dante causa. La soc. A&G Marco, dal canto suo, ha eccepito: a) anzitutto, il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, essendo tenuta per legge (in quanto impresa distributrice di periodici) ad assicurare il servizio di distribuzione a tutte le testate richiedenti, senza poter esercitare alcun controllo circa eventuali violazioni o contraffazioni ravvisabili nei prodotti editoriali da distribuire; b) in secondo luogo, il difetto di prova della legittimazione ad agire delle ricorrenti, dovendo ritenersi che lo sfruttamento economico dei films mediante la riproduzione in videocassette esuli dalla sfera dei diritti spettanti al produttore ai sensi dell'art. 46, comma 1, legge 633/41.

Disattesa la richiesta preliminare della soc. Gruppo Logica 2000 concernente la chiamata in causa della soc. AB Video, prodotti documenti e depositate da tutte le parti memorie autorizzate di replica, all'esito di ampia discussione orale, questo pretore si è riservato di decidere.

Ciò premesso, ritiene questo pretore di dover fare le seguenti considerazioni.

A) *Sussistenza della violazione del diritto d'autore*. È pacifico tra le parti, e comunque documentalmente provato, che la Unitel ha prodotto l'opera cinematografica « Tosca », costituente traduzione in forma cinematografica dell'omonima opera lirica di Puccini (con la regia G. De Bosio e l'interpretazione, tra gli altri, di R. Kabaivanska, P. Domingo, S. Milnes); e che la Poligram Italia, per concessione della Unitel, è licenziataria per la distribuzione esclusiva in Italia dell'opera, moltiplicata in videocassette — su licenza dello stesso produttore — dal Gruppo Poligram.

È parimenti pacifico tra le parti, e comunque provato documentalmente, il fatto che la s.r.l. Gruppo Logica 2000 ha messo in commercio (come supplemento al n. 2 della rivista *Grande Cinema* di cui è editore distribuita dalla S.p.A. A&G Marco), una videocassetta riprodotte l'opera cinematografica « Tosca » prodotta (nel 1976) dalla ricorrente Unitel. Che si tratti della riproduzione della medesima opera risulta, tra l'altro, dall'involucro della stessa videocassetta posta in vendita dalla Gruppo Logica 2000, recante l'indicazione « Co-produzione Uniterl Monaco - Italtelvision Film Roma ».

Non v'è dubbio quindi che la commercializzazione della videocassetta anzidetata, ove possa configurarsi anche un diritto dei ricorrenti ad utilizzare economicamente anche mediante videogramma l'opera cinematografica « Tosca », sia lesiva di tale diritto, e legittimi quindi il ricorso alla tutela specifica prevista dagli art. 156 ss. legge 633/41 e, in via cautelare, la richiesta di « sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione », ai sensi dell'art. 161 stessa legge. La s.r.l. Gruppo Logica 2000, infatti, ha sì dedotto e provato di avere acquistato da tale s.r.l. Ab video i diritti di riproduzione commercializzazione su videocassetta del film « Tosca », rice-

vendone il *master* necessario per la riproduzione, ma allo stato degli atti tale acquisto sarebbe assolutamente inopponibile alle ricorrenti, se effettivamente titolari dei diritti d'autore fatti valere in questa sede.

Né la società resistente, cessionaria a *non domino* dei diritti di riproduzione in videocassetta del film « Tosca », potrebbe utilmente invocare di avere in buona fede ritenuto che la AB Video, quale possessore del supporto materiale dell'opera, fosse anche titolare dei relativi diritti, giacché nei confronti dell'effettivo titolare di tali diritti sarebbe comunque configurabile una responsabilità extracontrattuale del cessionario medesimo, per non avere — secondo un criterio di ordinarie diligenza — preteso dal cedente possessore la prova dell'acquisto dei diritti cinematografici ceduti, né verificato la regolarità e la continuità dei relativi trasferimenti attraverso il pubblico registro cinematografico (cfr., da ultimo, Cass. 13 febbraio 1989, n. 868).

E, appunto, la (sussistenza di prova della) legittimazione ad agire delle ricorrenti è stata contestata dalla resistente A&G Marco, in base all'osservazione che i diritti di utilizzazione dell'opera cinematografica che il produttore può esercitare *ex lege* (art. 46, comma 1, legge 633/41) riguardano solo lo « sfruttamento cinematografico dell'opera », e tra essi non potrebbe farsi rientrare il diritto di riprodurre il film in videocassetta da porre in commercio, che è cosa diversa dallo sfruttamento cinematografico.

La resistente riprende una tesi già sostenuta in giurisprudenza (v. Pret. Roma, ord. 13 dicembre 1985), secondo la quale, anche a voler ammettere l'« inclusione naturale » del diritto di riproduzione nell'ambito del diritto di sfruttamento cinematografico del film, ciò nondimeno « la riproduzione del film per videocassette configura sicuramente una forma di utilizzazione economica diversa da quella prevista dall'art. 46, comma 1, in quanto lo sfruttamento consiste non nei profitti ricavati dalla proiezione del film (contratto di noleggio della pellicola cinematografica), bensì in quelle derivato dalla messa in commercio e dalla vendita al pubblico delle videocassette (compravendita) »; sicché, « più che alla riproduzione (con la quale si conserva l'identità della forma e del mezzo espressivo

adoperato, dovrebbe farsi riferimento, nella fattispecie *de qua*, alla elaborazione, trasformazione e adattamento dei film, come prevista dagli artt. 18, 4, 61, nn. 1 e 2 ».

Orbene, l'esposta eccezione deve ritenersi superata alla stregua della documentazione prodotta dalle attrici successivamente alla presentazione del ricorso (v. in particolare il contratto 9 agosto 1976 Unitel/Italtelevision e il contratto 23 luglio 1976 Unitel/De Bosio, con i quali la Unitel ha, comunque, acquistato il diritto di moltiplicare e di diffondere tramite videocassette il film « Tosca » a scopo di « riproduzione e rappresentazione pubblica e non pubblica »); ed anzi la fondatezza delle pretese avanzate dalle ricorrenti ha trovato, nel corso del procedimento, progressiva implicita ammissione da parte delle resistenti e segnatamente da parte della soc. Gruppo Logica 2000, la quale, dopo le iniziali contestazioni, ha disposto — almeno formalmente — il ritiro dal mercato della videocassetta per cui è controversia.

L'assunto argomentativo cui si rifà l'esposta eccezione della soc. Marco, ad ogni modo, non appare condivisibile.

È certamente vero che, nell'attuale assetto normativo, i diritti di utilizzazione attribuiti *ex lege* al produttore dell'opera cinematografica (art. 46, comma 1, legge 633/41) sono — con certezza — soltanto quelli aventi ad oggetto lo « sfruttamento cinematografico dell'opera ». Ci si potrebbe però chiedere se il legislatore, dopo avere stabilito (art. 45, comma 1) che « l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli », abbia inteso individuare tali limiti dall'interno, e cioè attraverso il riferimento al solo « sfruttamento cinematografico » (art. 46, comma 1), ovvero dall'esterno, e cioè mediante l'esplicita attribuzione ai creatori dell'opera di specifici diritti patrimoniali, oltre a quelli c.d. morali (di questo secondo avviso sembra Cass. 13 novembre 1973, n. 3004).

Non può non tenersi presente, peraltro soprattutto quando si tratta — come nel caso che ci occupa — di individuare i suddetti limiti con riferimento a situazioni imprevedibili per il legislatore del

1941 (quali la telediffusione o la messa in commercio di videocassette, come perspicuamente osserva nella motivazione App. Roma 16 ottobre 1989), che l'attribuzione al produttore della titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell'opera trova fondamento nella funzione produttiva da lui esplicata (cfr. Cass. 3004/73, cit.); funzione produttiva che — nel caso dell'opera cinematografica — ha un'importanza del tutto peculiare, esplicandosi nella predisposizione dell'organizzazione imprenditoriale necessaria non soltanto per lo sfruttamento economico dell'opera, ma anzitutto per la realizzazione (o creazione) di essa.

Va altresì rilevato che, secondo l'opinione più accreditata sia in dottrina che in giurisprudenza, la formula « sfruttamento cinematografico dell'opera » di cui all'art. 46 legge cit., consente di ricomprendersi agevolmente non soltanto la proiezione del film in una pubblica sala, ma anche ogni altra forma di utilizzazione dell'opera dell'opera avente la natura specifica della cinematografica, e cioè caratterizzata essenzialmente dalla « comunicazione al pubblico mediante il succedersi di figure in movimento accompagnato da parole e suoni »; di modo che, mentre vanno indubbiamente annoverate tra le forme di sfruttamento non cinematografico l'utilizzazione di fotogrammi di un film per un fotomanzo, la pubblicazione della sceneggiatura come opera letteraria a sé stante, o la diffusione della colonna sonora separatamente dalla proiezione del film, si ritiene compresa, invece, nel concetto di sfruttamento cinematografico, anche la messa in commercio e la diffusione di un film mediante televisione (v., a quest'ultimo proposito, oltre alla citata App. Roma 16 ottobre 1989; Trib. Roma 23 novembre 1983; Pret. Roma 1° settembre 1980).

Orbene, la soluzione dell'appartenenza del diritto alla riproduzione e diffusione del film per mezzo delle videocassette non sembra che possa essere diversa da quella che riguarda la diffusione del film col mezzo televisivo. L'opera cinematografica rientra, invero, nella categoria delle opere artistiche suscettibili di essere comunicate al pubblico sia direttamente, come nel caso della trasmissione della pellicola alla televisione o

della sua proiezione nelle sale cinematografiche, sia indirettamente, attraverso supporti materiali come le videocassette. Nel secondo caso, la comunicazione al pubblico si confonde con la messa in circolazione del supporto materiale dell'opera.

Questi differnti « modi » o « forme » di utilizzazione o diffusione dell'opera cinematografica (proiezione nelle sale cinematografiche, telediffusione, messa in commercio di videocassette) hanno, peraltro, un denominatore comune: l'opera (intesa come prodotto artistico, e non come supporto materiale) viene comunicata allo spettatore mediante la successione di immagini in movimento accompagnata da voci e suoni, e cioè con modalità proprie della cinematografia. A comprova dell'essenziale affinità delle forme di utilizzazione cinematografica testé indicate, sta il fatto evidente che esse si pongono, per loro stessa natura, in rapporto di concorrenza cinematografica, si è avvertita l'esigenza di stabilire — pattiziamente o legislativamente (come per esempio in Francia: cfr. al riguardo Corte giust. Comunità europee 11 luglio 1985) — i termini che devono essere osservati, dopo la prima rappresentazione delle opere cinematografiche nelle sale di proiezione, per poter diffondere le opere predette in forma di videocassette (in Italia, secondo l'accordo interregionale 28 marzo 1984, nei contratti di noleggio di films vanno inserite clausole che impegnano i produttori e i distributori a non cedere i diritti di utilizzazione per videocassette se non siano trascorsi almeno dodici mesi — ridotti a nove, con l'accordo 7 luglio 1987 — dalla data di prima uscita).

Né, infine, appare sostenibile che la produzione del film in videocassetta comporti una manipolazione dell'opera cinematografica, soggetta alla disciplina dell'art. 46, comma 2, legge 633/41 (che, con specifico riguardo alle opere cinematografiche, vieta al produttore, salvo patto contrario, di « eseguire o proiettare » senza il consenso degli autori « elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera »), giacché la diffusione per videocassetta richiede in realtà un intervento « essenzialmente » riproduttivo dall'esistente; e ciò anche a non voler considerare che il limite testé indicato posto dalla legge ai diritti del pro-

dotto sembrerebbe piuttosto finalizzato (come non si è mancato di notare in dottrina) « alla tutela della personalità morale e culturale degli autori dell'opera, che potrebbe essere lesa da manipolazioni eseguite dal produttore di sua esclusiva iniziativa ».

B) *Imputabilità della violazione dei diritti d'autore delle ricorrenti*. La resistente soc. A&G Marco ha eccepito fin dall'inizio, ed in via prioritaria, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere tenuta per legge, quale impresa distributrice di periodici, ad assicurare il servizio di distribuzione a tutte le testate che ne facciano richiesta, senza poter esercitare controlli o interventi censori sui prodotti editoriali distribuiti, e di non essere in alcun modo responsabile di eventuali illeciti commessi attraverso i prodotti distribuiti.

La tesi difensiva della A&G Marco appare convincente. È sufficiente osservare, al riguardo, che la violazione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica « Tosca » spettanti alle ricorrenti si è nella fattispecie realizzata attraverso la registrazione, edizione e messa in vendita di videocassette aventi lo stesso contenuto di detta opera da parte di soggetto non legittimato; e di tale attività la soc. Marco non è certo stata partecipe, essendosi limitata alla materiale distribuzione nelle edicole delle copie del n. 2 della rivista *Grande Cinema*, cui sono allegate le videocassette litigiose, senza potere in alcun modo controllare il contenuto.

C) *Sull'eccepita cessazione della materia del contendere*. Le società resistenti, in considerazione del ritiro della vendita della videocassetta per cui è causa da esse disposto e dall'impegno — assunto a mezzo del suo procuratore *ad litem* dalla soc. Gruppo Logica 2000 — di astenersi dall'ulteriore commercializzazione dell'opera nelle more del giudizio, sostengono l'avvenuta cessazione della materia del contendere.

L'eccezione appare del tutto infondata. Deve inverosimilmente considerarsi che, come la giurisprudenza di legittimità, anche ultimamente (v. Cass. 19 dicembre 1989, n. 5696), ha avuto modo di puntualizzare, può parlarsi di cessazione della materia del contendere « quando nel corso dei procedimenti sia venuto meno il contrasto tra le opposte pretese

delle parti, per la sopravvenienza di determinate circostanze, ovvero quando, pur permanendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, siano tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia del giudice ». Occorre cioè: la sopravvenienza di una situazione « che abbia eliminato con certezza la posizione di contrasto tra le parti », e che tra queste non vi sia dissenso circa (ovvero sia « pacifica ») « la sussistenza e la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte »; (v. Cass. 5280/82; Cass. 5822/81).

Nella specie tali presupposti non ricorrono affatto, innanzi tutto perché le ricorrenti contestano l'effettivo ritiro dalle edicole della videocassetta per cui è causa, ed hanno — per di più — allegato agli atti documentazione che sembrerebbe smentire le assicurazioni date dal Gruppo Logica 2000. Va inoltre osservato che, comunque, il ritiro dal commercio del prodotto per cui è causa e la dichiarazione della resistente a non più commercializzarlo non farebbero venire meno del tutto l'interesse delle ricorrenti ai provvedimenti richiesti, giacché non potrebbero assicurare l'indispensabilità — materiale e giuridica — da parte delle resistenti (e segnatamente della s.r.l. Gruppo Logica 2000) delle videocassette per cui è causa, la quale soltanto soddisferebbe l'interesse delle ricorrenti, perseguito in particolare con la richiesta del sequestro ex art. 161 legge 633/41, a che — nelle more del giudizio di merito teso ad accertare la sussistenza dei diritti che si assumono lesi — non si ripeta l'illecita commercializzazione.

D) *I provvedimenti cautelari adottabili*. In base alle considerazioni fin qui esposte, appare necessario disporre in via cautelare e urgente, a tutela dei diritti d'autore delle ricorrenti, oltre al sequestro delle copie della videocassetta « Tosca » venduta dalla soc. Gruppo Logica 2000, ai sensi dell'art. 161 legge 633/41, anche l'inibitoria di ogni ulteriore riproduzione e utilizzazione da parte del Gruppo Logica 2000 dell'opera cinematografica « Tosca », e l'immediato ritiro delle videocassette in vendita, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.

Come illustrato nella parte narrativa del presente provvedimento, le ricorren-

ti hanno chiesto emettersi ulteriori provvedimenti inibitori e di sequestro delle videocassette litigiose ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sul presupposto che la commercializzazione di esse da parte delle resistenti integri, oltre alla violazione dei loro diritti d'autore, attività di concorrenza sleale, o quanto meno un illecito aquilano ex art. 2043 cod. civ.

Senonché, ad avviso di questo pretore, l'adozione dei testé indicati provvedimenti urgenti a tutela dei diritti d'autore delle ricorrenti esclude la configurabilità del *periculum in mora* e cioè di uno dei presupposti necessari, per l'emissione degli ulteriori provvedimenti cautelari atipici a tutela di altri diritti eventualmente lesi dal fatto illecito della soc. Gruppo Logica 2000.

Né sembra che a ciò si possa validamente obiettare, in particolare, che il provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 161 legge 633/41 « copre » (ex art. 162 stessa legge) solo l'ambito territoriale di competenza dell'adito pretore, dal momento che ai fini del *periculum in mora* non può tenersi conto anche delle altre cautele (e segnatamente dell'ordine di ritiro dal commercio delle videocassette *de quibus*, suscettibile di esecuzione forzata in difetto di spontanea ottemperanza da parte della s.r.l. Gruppo Logica 2000) disposte a tutela del diritto d'autore delle ricorrenti.

P.Q.M. — Il pretore: a) ai sensi dell'art. 161 legge 633/41, autorizza il sequestro, anche presso terzi, di tutte le copie della videocassetta « Tosca » edita dal Gruppo Logica 2000 s.r.l.; b) ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ordina alla s.r.l. Gruppo 2000 l'immediata cessazione di qualsiasi attività di commercializzazione della videocassetta di cui innanzi e l'immediato ritiro di tutte le copie di essa già distribuite per la vendita; c) per l'inizio del giudizio di merito conseguente ai provvedimenti assunti fissa il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, fatto comunque salvo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 legge 633/41, l'onere delle ricorrenti di iniziare il giudizio di convalida del provvedimento di sequestro ex art. 161 legge cit. entro otto giorni dalla data della sua esecuzione; d) rigetto il ricorso nei confronti della soc. A&G Marco.

RICHIAMI DI DOTTRINA
E GIURISPRUDENZA

La comparazione tra l'interpretazione offerta al problema dei diritti di utilizzazione economica relativi alle videocassette di films dal Pretore milanese nell'ordinanza che si annota e quella, di segno contrario, seguita dal Pretore romano ad un caso analogo nell'unico precedente che si ricorda (Pret. Roma (ord.), 13 dicembre 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 2360, con nota di richiami nonché in *Giur. it.*, 1987, I, 2, 31 ss. con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *La riproduzione tramite videocassette e i diritti del produttore dell'opera cinematografica*, alle cui conclusioni si uniforma l'estensore del provvedimento qui pubblicato), rivela l'incertezza che domina l'argomento e non manca di suscitare nuove perplessità sull'attualità della legge 633/41 in materia di diritti d'autore.

Nel caso presentato al Pretore di Milano, il riferimento specifico è agli artt. 45 e 46 della citata legge ed in particolare all'oggetto ed ai limiti dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica attribuiti dalla legge a chi organizza la produzione. Dottrina e giurisprudenza hanno manifestato opinioni antitetiche circa la nozione ed il contenuto dei diritti spettanti *ex lege* al produttore, ed in particolare circa il senso e la portata che si vuole attribuire al comma 1 dell'art. 46 (« l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta ») soprattutto se valutato in combinazione con il comma 1 del precedente art. 45 (« l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli ») ed alla luce dei suggerimenti empirici che vengono da una realtà sociale e comunicativa forzatamente mutata rispetto a quella che aveva ispirato il legislatore del 1941.

Dall'espressione « sfruttamento cinematografico », ritenuto dalla lettera dell'art. 46 oggetto dei diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore, dottrina e giurisprudenza hanno offerto due opposte interpretazioni, l'una a carattere restrittivo, l'altra di natura

estensiva. La tesi restrittiva è stata seguita dal Pretore di Roma (ord. cit.), il quale premettendo la distinzione tra la disciplina generale dei diritti di utilizzazione economica spettante all'autore e relativi all'opera d'arte (art. 12-19) e i diritti particolari di sfruttamento economico dell'opera cinematografica spettanti *ex lege* al produttore (art. 45 e 46), afferma che non può ritenersi sussistente una piena coincidenza tra detti diritti, essendo, quelli attribuiti all'autore, riferiti all'utilizzazione economica dell'opera « in ogni forma e modo, originale o derivato » (una indicazione dai contorni tanto indeterminati quanto esaustivi), e di contro, essendo il diritto patrimoniale particolare riconosciuto al produttore, limitato al solo sfruttamento cinematografico dell'opera. Il Pretore di Roma ritiene perciò che la norma dell'art. 46 abbia voluto indicare solo « uno dei molteplici modi ed una delle possibili forme di utilizzazione economica dell'opera cinematografica ed esattamente quella consistente nella rappresentazione in pubblico dell'opera filmica con esclusione di altra forma di sfruttamento, compresa la riproduzione del film in videocassette ».

In particolare, il Pretore capitolino esclude che la riproduzione in videocassette possa essere oggetto di un diritto naturale incluso nel diritto di sfruttamento cinematografico riconosciuto dalla legge al produttore; al contrario, si tratterebbe di una forma di sfruttamento diverso dall'opera cinematografica, consistente non nel profilo derivato dalla proiezione del film e quindi dal contratto di noleggio da cui ha origine bensì dal profitto derivato dalla commercializzazione e messa in vendita delle videocassette e originato dunque da un diverso contratto di compravendita. Il Pretore romano nega peraltro che l'attività di « cassettazione » del film possa essere intesa come attività di riproduzione che come tale lasci inalterati la forma ed il mezzo espressivo adottati. Si tratterebbe piuttosto di attività di elaborazione, trasformazione ed adattamento del film come previsto dagli artt. 18, 4, 61 n. 1 e 2. Su questo punto v. *contra* FRAGOLA, *Comparazione Franco-Italiana su videogrammi e videocassette*, in *Dir. aut.*, 1987, 37; FABIANI, *Appunti in tema di utilizzazione delle opere dell'ingegno a*

mezzo videocassette, in *Rassegna di diritto cinematografico*, 1970, 45.

In dottrina, su posizioni diverse da quella del Pretore romano ma comunque restrittive, v. ASSUMMA, *Diritto degli Autori al compenso ed utilizzazione televisiva dell'opera cinematografica*, in *Dir. aut.*, 1980, 395 (il quale espone la tesi radicale di una differenza in nuce tra la fruizione cinematografica e quella televisiva, originata da una sostanziale differenza di modalità di fruizione, deducendone che qualsiasi sfruttamento dell'opera cinematografica che non si avvalga della propria destinazione naturale, rinvenuta nella proiezione in pubblica sala, costituisce oggetto estraneo ai diritti spettanti al produttore e, viceversa, deve essere fatto rientrare tra i diritti generalmente attribuiti agli autori). Circa la differenza di modalità di fruizione vedi anche LEONELLI, *Le videocassette ed il Diritto d'Autore*, in *Dir. aut.*, 1970, 200; e successivamente ID., *Le videocassette: nuovi problemi di diritti d'autore*, in *Dir. aut.*, 1970, 462. Sempre su posizioni restrittive v. FABIANI, *cit.*, che dal divieto posto al produttore, dal comma 2 dell'art. 46, di elaborare e trasformare l'opera senza il consenso dei coautori, trae il conseguente divieto per il produttore di mutare il *corpus mechanicum* che contiene l'opera o attraverso il quale la stessa viene presentata al pubblico. Ancora v. CONTE, *Utilizzazione cinematografica del film e riproduzione su videogrammi*, in *Dir. aut.*, 1981, 348, il quale in un'ottica garantista nei confronti dell'autore, afferma che attribuire al produttore un illimitato potere di utilizzazione economica dell'opera, anche mediante mezzi di comunicazione non esistenti all'epoca della realizzazione della stessa, risulterebbe lesivo del principio fondamentale su cui poggia il diritto d'autore, secondo il quale l'autore segue la fortuna della sua opera ed ha, perciò, diritto a partecipare agli ulteriori benefici economici che dalla stessa possano derivare.

In ultimo, contro il riconoscimento al produttore del diritto di riproduzione in cassette dell'opera cinematografica, anche FRAGOLA, *op. ult. cit.*, il quale arriva ad ipotizzare una violazione del diritto morale dei coautori, nel caso di riproduzione in videocassetta di un film gira-

to in cinemascope o proiettato nelle sale con speciali accorgimenti acustici.

Il Pretore di Milano, invece, sceglie l'orientamento opposto, privilegiando la tesi estensiva. Definita l'opera cinematografica come « comunicazione al pubblico mediante il succedersi di figure in movimento accompagnato da parole e suoni » (v. GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato diretto da Vassalli*, Torino, 1974), il Pretore ritiene che qualsiasi sfruttamento dell'opera che non ne intacchi i sopracitati elementi individualizzanti, debba essere considerata compresa nella locuzione « sfruttamento » cinematografico e perciò il relativo diritto esclusivo vada riconosciuto al produttore dell'opera cinematografica (conforme, in dottrina, la nota di C. SCOGNAMIGLIO, *La riproduzione tramite videocassette e i diritti del produttore dell'opera cinematografica*, *cit.*). Nessuna rilevanza ha dunque, il *corpus mechanicum* sul quale l'opera è impressa, così come a nulla serve distinguere tra fruizioni naturali e fruizioni alternative dell'opera cinematografica; il Pretore milanese risale la corrente cercando l'*animus* dell'opera stessa e riconoscendo pieni diritti al produttore ogni qual volta detto *animus* non venga snaturato. Nella riflessione del Pretore, interviene un nuovo e decisivo elemento: è di fatto la percezione del consumatore a fare la differenza.

Per confermare *ex contrario* quanto sino ad ora sostenuto, l'ordinanza riprende anche i limiti posti da GRECO-VERCELLONE, *cit.*, ai diritti spettanti al produttore: egli non avrà alcun diritto in caso di sfruttamento di fotogrammi per fotoromanzi (v. anche Trib. Roma 15 maggio 1956, in *Temi rom.*, 1956, 366 con nota di GIANNINI, *Cineroomanzo e sfruttamento cinematografico dell'opera cinematografica*), di pubblicazione della sceneggiatura come opera letteraria a se stante, di diffusione della colonna sonora, o parte di essa, separatamente dal film.

Per un ulteriore confronto della ricostruzione operata dal Pretore di Milano, v. anche App. Roma 16 settembre 1989, in *Foro it.*, 1989, 3201, con nota di PARDOLESI.

Sempre a favore di un'interpretazione estensiva dei diritti attribuiti *ex lege* al produttore, sulla base della comparazio-

ne tra il primo ed i successivi comma dell'art. 46, v. Trib. Roma 1° settembre 1980, in *Dir. aut.*, 1980, 462, con nota di FRAGOLA, il quale sottolinea come il diritto di utilizzazione economica dell'opera spettante al produttore debba intendersi attribuito dalla legge a titolo originario e non come mero esercizio di un diritto altrui (ovvero di coautori, ai quali oltre al diritto morale sarebbero attribuiti solo quei diritti patrimoniali espressamente riservati loro dallo stesso art. 46).

Sul problema per molti versi affine della distinzione tra proiezione cinematografica e diffusione televisiva, v. anche VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 176; ARIENZO, *Cinematografia*, voce del *Noviss. Dig. it.*, Utet, Torino, 1959; SORDELLI, *L'opera dell'ingegno*, Milano, 1954, 244.

Constatando la difficoltà di offrire interpretazioni univoche alla norma dell'art. 46, alcuni autori sottolineano la necessità di accordi espressi, tra produttore e coautori, che disciplinino puntualmente le singole modalità di utilizzazione economica dell'opera cinematografica: v. REGOLI, *L'opera cinematografica tra sala di spettacolo e diffusione televisiva*, in *Dir. aut.*, 1987, 608; AVERSA, *Videogrammi nella legge francese n. 85-660 del 3 luglio 1985 e videocassette nella legge italiana del 22 aprile 1941 n. 633*, in *Dir. aut.*, 1986, 294.

Circa invece un costruttivo riferimento alla nuova normativa francese che sostituisce il concetto di opera cinematografica con quello di opera audiovisiva ed introduce, all'art. 26, il produttore di videogrammi come nuova figura titolare di diritti, v. CONTE, *La revisione francese della legge sul diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1986, 288.

La modificazione non è da intendersi sotto un mero profilo terminologico, ma offre spunti concreti estremamente interessanti sottolineati da AVERSA, *cit.*, secondo il quale il concetto di utilizzazione audiovisiva può essere indifferentemente riferito alla proiezione in sala, alla diffusione per onde herziane, alla cablo distribuzione ed in fine alla distribuzione per videogramma.

PIERLUIGI DE PALMA